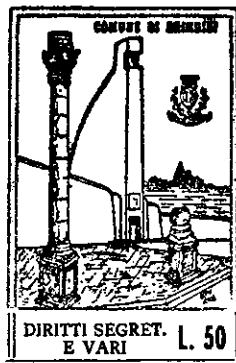




COMUNE DI BRINDISI
UFFICIO ANAGRAFE
SERVIZIO CERTIFICAZIONI



Certificato di RESIDENZA

IL SINDACO
UFFICIALE D'ANAGRAFE

Visti gli atti anagrafici;

CERTIFICA CHE:

Cf. DE VITA Cosimo

1944

n.a Brindisi 9/5/1944 (n.503 P.I S.A)

Cat. Damasco Giuseppa a Brindisi

il 15/10/1966 (n.408 P.II S.A)

residente dalla nascita

3 Largo Machiavelli 20

SF. 20935

è residente in questo Comune.

Rilascia in carta libera, da valere per tutti gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.

Brindisi,

*** 6 NOV. 76 1976**

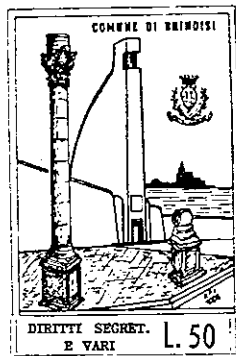
P. IL SINDACO
L'UFFICIALE D'ANAGRAFE DELEGATO

(Rosi Francesca)





COMUNE DI BRINDISI
UFFICIO ANAGRAFE
SERVIZIO CERTIFICAZIONI



Certificato di CITTADINANZA

IL SINDACO
UFFICIALE D'ANAGRAFE

Visti gli atti anagrafici ;

CERTIFICA CHE :

Cf. DE VITA Cosimo

1944

n.a Brindisi 3/5/1944(n.503 P.I S.A)

Cat. Camasco Giuseppa a Brindisi

il 15/10/1966 (n.408 P.II S.A)

residente dalla nascita

3 Largo Machiavelli 20

SF. 20935

è cittadino italiano.

Rilascia in carta libera, da valere per tutti gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.

Brindisi,

***6 NOV. 76 1976**

p. IL SINDACO
L'UFFICIALE D'ANAGRAFE DELEGATO



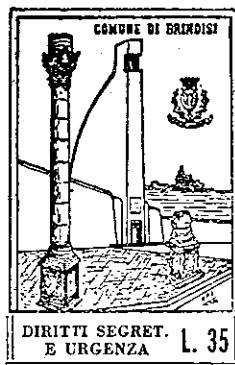
484



COMUNE DI BRINDISI

- IL SINDACO

Vistigli atti d'ufficio
certifica che



~~DEXXVIA COSIMO~~ De Vita Cosimo, nato a Brindisi il 3/5/1944, dalla data del suo matrimonio avvenuto a Brindisi il 15/10/1966 ha avuto le seguenti vicende anagrafiche:

15/10/1966

Via Egnazia n 12

CENS. 1971

Largo Macchiaivelli 20

ove risulta tutt'ora abitare.

Si rilascia in carta libera per gli usi consentiti.

BRINDISI 5.12.1977

L'IMPIEGATO ESTENSORE

Manco

p. IL Sindaco



Stamp: L'IMPIEGATO DEL SINDACO
Handwritten signature of the Mayor



105

COMUNE DI BRINDISI

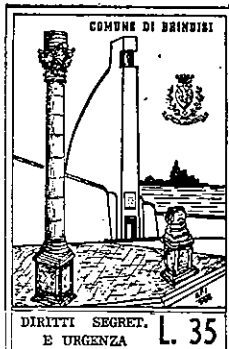
Adeguamento

spese

Delibera G. M.

N. 1589 del 24-11-76

L 65



Il Sindaco

Visti gli atti d'Uffici

Certifica

che il Sig. DE VITA Cosimonato a Brindisi il 3/5/1944

residente in questo Comune, ha effettuato le seguenti vicende domiciliary: dal suo matrimonio avvenuto

il 15/10/1966 in Via Egnazia N.12il Cens. Anno 1971 in Via Largo Macchiavelli, 20il dove attualmente in Via =====il risulta abitare. = in Via =====il ===== in Via =====il ===== in Via =====il ===== in Via =====

Si rilascia a richiesta di parte, in carta libera, per use alloggio.

Brindisi, li 5 Dicembre 1976.

377445

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

14 FEB 1979

Prot. 2586
Uff.: Inquilinato

Al Sig. Le Vite Rosimario
Via T. Gramana - Tel. 19. R. 8/9

- Brindisi -

RACCOMANDATA

OGGETTO: Assegnazione alloggio in locazione semplice nel Comune di Brindisi.

Si comunica che l'alloggio assegnato alla S.V. è composto da vani utili 1 oltre gli accessori equivalenti a vani legali 6.

La invito, pertanto, a presentarsi presso questo Istituto, Via Casimiro n.27, alle ore 10 del giorno 28 FEB 1979 per ritirare il contratto a suo tempo sottoscritto dalla S.V.-

Preventivamente, però, dovrà avere eseguito, a mezzo del 1° allegato bollettino di c/c postale il versamento della somma di £. 103.450 come appresso dovuto:

- | | |
|---|------------------|
| 1) mensilità di fitto e servizi dal <u>1.1.1979</u> al <u>31.1.1979</u> | |
| £. <u>5.000</u> x vani <u>6</u> | £. <u>30.000</u> |
| 2) canone consumo acqua e fogna | £. <u>1.700</u> |
| 3) contributo spese illuminazione scale | £. <u>750</u> |
| 4) canone mensile per funzionamento impianto di bruciatore, autoclave, salvo conguaglio | £. <u>1.000</u> |
| TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO | £. <u>33.450</u> |
| 5) deposito cauzionale (pari a due mensilità fitto) | £. <u>60.000</u> |
| 6) spese contrattuali | £. <u>10.000</u> |

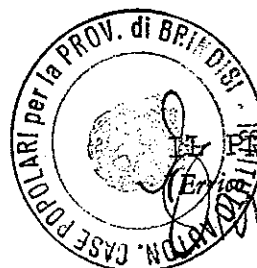
T O T A L E.....£. 103.450

Il canone decorre dal mese di Gennaio 79, essendo, tutti gli impianti, a tale data, funzionanti.

Il canone mensile suindicato s'intende in via provvisoria e come tale suscettibile di aumento o diminuzione in rapporto allo effettivo ammontare delle opere, che risulterà dagli atti finali di collaudo, cui è subordinato il piano finanziario definitivo, ovvero eventuali disposizioni legislative.

La eventuale rateizzazione dei canoni arretrati sarà concordata nella stessa data di cui sopra, all'atto del ritiro del contratto.

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)



IL PRESIDENTE
PORTESI

Le Vite Rosimario

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

27 NOV 1973

Prot. 12432
Ufficio Inquilinato

RACCOMANDATA

- Al Sig. Ge. Tito Romano
Via Largo Macchionelli
Cona Olivi -

OGGETTO: Comunicazione. -

Si informa la S.V. che é risultata assegnataria di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, sito in Brindisi, al quartiere S. ELIA - EST -.

La S.V., pertanto, é invitata a presentarsi presso questo Istituto, per procedere alla scelta dell'alloggio, il giorno 11.12.78 alle ore 16.-



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----000-----

Prot. N° 14472
Ufficio: Inquilinato.-

Brindisi, lì 18 DIC 1978

Al Sig. De Vita Bruno
Via Largo Machiavelli
BRINDISI

OGGETTO: Consegna alloggio.-

La S.V. è invitata a presentarsi, il giorno 21 DIC 1978
alle ore 9 al Quartiere S. Elia,
presso la palzzina, nella quale è compreso l'alloggio asse-
gnatoLe, per la consegna della chiave.-

IL PRESIDENTE
(Enrico Ortese)
Enrico Ortese

MODELLO DI DICHIARAZIONE RESA ORALMENTE

I sottoscritti DE VITA Cosimo e Pomarico Giuseppina
 domiciliati a Brindisi alla via Leopoldo Macchiarilli, 20 genitori
 dello studente ----- ~~-----~~
 n. di CODICE FISCALE DVT ESM 44E03 B180B (uente) ~~FE~~
 consapevoli delle sanzioni previste
 dall'art. 26 della legge 4-1-1968, n. 15 e delle pene previste in caso di dichiarazioni mendaci,
 dichiarano, sotto la personale responsabilità, ai sensi dell'art. 24 della legge 13-4-1977, n. 114,
 di aver posseduto nell'anno 1977 i seguenti redditi:

DESCRIZIONE	Capo famiglia	Coniuge
REDDITO COMPLESSIVO NETTO		
REDDITI		
- dominicale sui terreni	=	=
- agrario	=	=
- dei fabbricati (rendita catastale aggiornata o reddito effettivo)	=	=
- di impresa	=	=
- di lavoro autonomo	=	=
- di capitale (dividenti, interessi ed altre rendite)	=	=
- di lavoro dipendente ed essimilati compresi gli as- segni familiari	1.609.000	=
- di partecipazione in società di persone o similari	=	=
- diversi	=	=
AMMONTARE COMPLESSIVO	1.609.000	
che, al netto degli oneri deducibili, di	=	=
si riduce a	1.609.000	=

I suddetti redditi sono stati dichiarati con mod. ~~740~~ 740/ presentato/inviato ~~al Comune, L. BR.~~ ~~al Comune, L. BR.~~
 di Brindisi ricev.-racc. n. 36285 del 6/28 che si allega in copia.

~~oppure Dichiaro di non aver prodotto dichiarazione dei redditi o mod. 101.~~

Data 5 DIC. 1978

FIRMA DEL CAPO FAMIGLIA

De Vita Cosimo

(e del coniuge se possessore di redditi)

VISTO: per l'autenticità della firma



IL CAPO SEZIONE
 Ufficio Stato Civile, Brindisi
 (Data 1/10/1978)

Contino



COMUNE DI BRINDISI

UFFICIO ANAGRAFE
SERVIZIO CERTIFICAZIONI

IL SINDACO

UFFICIALE D'ANAGRAFE

CERTIFICA

che in questa anagrafe risulta iscritta la seguente famiglia:



Cf. Capo famiglia
Mg. Moglie
Ma. Marito
Fg. Figlio o figlia
Pa. Padre
Ma. Madre
Fr. Fratello
Sr. Sorella
G. Genero
Nu. Nuora
Np. Nipote
Su. Suocero o suocera
Co. Cognato o cognata
Zi. Zio o zia
Cu. Cugino o Cugina
No. Nonno o nonna
Afd. Affidato
Afl. Affiliato
Adi. Adottato
Cv. Convivente
Ag. Aggregato

Cf. DE VITA Cosimo

1944

Fg. DE VITA Marco

1976

n.a Brindisi 3/5/1944 (n.503 P.I S.A)

Cat. Damasco Giuseppe a Brindisi

11 15/10/1966 (n.408 P.II S.A)

residente dalla nascita

3 Largo Macchiavelli 20

SF. 20935

n.a Brindisi 24/11/1976 (n.29 P.I.S.A/6)
celibe

Mg. DAMASCO Giuseppa

1945

n.a Brindisi 19-12-1945 (n.1476 P.I S.A)

Cat. De Vita Cosimo a Brindisi

Fg. DE VITA Anna

1970

n.a Brindisi 6-3-1970 (n.28 P.I S.A/1)

nubile

Fg. DE VITA Francesca

1971

n.a Brindisi 1-3-1971 (n.340 P.I S.A/1)

nubile

Fg. DE VITA Giuseppe

1973

n. a Brindisi 14/11/1973 (n.54 P.I S.A/3)

celibe

Fg. DE VITA Luca

1975

n.a Brindisi 15/1/1975 (n.93 P.I.S.A/5)

celibe

La qualifica di Capo famiglia è attribuita ai soli fini anagrafici (D.P.R. 21-1-1958 n. 136).
Rilascia in carta libera, da valere per tutti gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.

Brindisi, li

5 DIC 78 0001

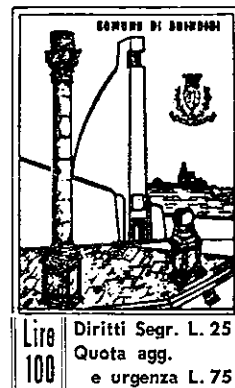
p. IL SINDACO
L'UFFICIALE DI ANAGRAFE DELEGATO



N° 13406



COMUNE DI BRINDISI



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

L'anno millenovecento settantotto addì Cinque del mese
di Dicembre in Brindisi nel Palazzo di Città avanti di me
Bontempo di Angelo. capo Sezione
è comparsa DE VITA Corrado
nata a Brindisi il 3.5.1944
della cui identità personale sono certo.

.....l..... quale

ai sensi dell'art. 4 Legge 4 gennaio 1968, n. 15 previa ammonizione circa le pene stabilite in caso di mendaci
dichiarazioni dell'art. 496 C. P.

mi ha dichiarato

**che le condizioni evidenziate all'atto della formazione della
graduatoria definitiva di assegnazione; sussistono tutt'ora.**

Si rilascia in carta semplice Gescal per uso

.....L..... DICHIARANTE

De Vita Corrado



IL CAPO SEZIONE
Ufficiale Stato Civ. Anagrafe delegato
(Dott. Angelo Bontempo)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot.n° _____

Brindisi li _____

OGGETTO: Verbale di consegna provvisoria.=

Il sottoscritto _____, assegnatario dell'alloggio popolare in locazione semplice sito in Brindisi al Quartiere S. Elia Pal. _____ Piano _____ Int. _____, con il presente atto

D I C H I A R A

di ricevere le chiavi dell'alloggio popolare sopradetto.=

Il sottoscritto riconosce che l'appartamento si trova attualmente sprovvisto dei necessari allacciamenti idrico-fognanti-elettrici e, pertanto, si impegna fino all'ultimazione di tali lavori a non far uso degli impianti interni corrispondenti ed a non apportare modifiche di qualsiasi natura all'appartamento.=

Il sottoscritto si impegna sin da ora a stipulare il contratto di locazione ed il canone di fitto, comprensivo di quote di amministrazione, gestione e servizi ed il deposito cauzionale, allorchè Le sarà comunicato dall'Istituto ad ultimazione dei lavori.=

Il sottoscritto si impegna a custodire l'appartamento con la diligenza del buon padre di famiglia anche verso terzi, esonerando espressamente l'Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità anche per quanto riguarda eventuali azioni giudiziarie da promuoversi verso terzi.=

Il sottoscritto si impegna altresì, a non impedire o intralciare il normale svolgimento dei lavori necessari da parte della Impresa costruttrice sia all'esterno del fabbricato che all'interno dell'appartamento ed a non arrecare danni alle attrezzature e materiali eventualmente impiegati e depositati dall'Impresa stessa.=

L'ASSEGNATARIO

De Vito Cosimo

e che per i suesposti redditi :

= ha presentato la dichiarazione Mod. 740, ovvero :

= il Mod. 101

all' Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di

il (ricevuta n°)

X = non ha presentato né la dichiarazione dei redditi Mod. 740, né il mod.101, ovvero :

= che i redditi sono inclusi nella dichiarazione presentata dal Sig.....

..... (ricevuta n°)

nonché

di aver posseduto nell' anno 19..... i seguenti redditi esenti dalla imposta sul reddito delle persone fisiche o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta :

.....
.....
.....

IL DICHIARANTE

.....
.....

IL FUNZIONARIO

.....
.....

Ai sensi del citato articolo 88/bis comma, l' ammontare di
£ previsto della legge per
consentire la verifica della sussistenza della condizione per la concessio=
ne dei benefici previsti, deve essere aumentato di £ per
effetto delle quote aggiuntive diminuito previste dallo stesso art. 88/bis, allo sco=
po di rendere omogenei i dati di raffronto fra redditi netti ed imponibili
assoggettabili, fino al 31 dicembre 1973, alle imposte fondiarie, di ric=
chezza mobile e complementare, e dal 1° gennaio 1974, all' imposta sul
reddito delle persone fisiche.

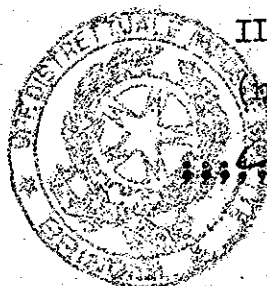
Si rilascia a richiesta dell' interessato per uso
.....

Brindisi, li ... 8.11.76

IL FUNZIONARIO DELEGATO

(nome, cognome, qualifica)

.....
.....





Mod. 104

MODELLO DI DICHIARAZIONE RESA ORALMENTE

Mod. E, n° 483691 Rescosse £ 1.800

= UFFICIO DISTRETTUALE DELLE IMPOSTE DIRETTE DI BRINDISI =

Io sottoscritto P. CECI ENZO
nato a BRINDISI il 9-3-97
con qualifica di Coadiutore espressamente delegato dal Sig. Titolare dello
Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Brindisi

A T T E S T O

che il sig. DE VITA
nato a BRINDISI il 3-5-96
iscritto nell' Anagrafe del Comune di BRINDISI (Prov.)
e domiciliato nel Comune di BRINDISI (Prov.)
Via Piazza San Francesco, n° 20
ai fini del rilascio di un certificato comprovante di trovarsi, ai sensi
dell' art. 88/bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nella situazione
tributaria per la concessione dei benefici previsti dall' art. della
legge ai sensi, per gli effetti e con la
responsabilità di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15

ha dichiarato

di non aver posseduto, nell' anno 19..... alcun reddito assoggettabile
all' imposta sul reddito delle persone fisiche

ovvero,

di aver posseduto, nell' anno 1975 i seguenti redditi netti :

DESCRIZIONE	DICHIARANTE	CONIUGE	FIGLI MINORI
= REDDITO COMPLESSIVO NETTO =			
Redditi :			
a) dominicale sui terreni	£	/	/
b) agrario	£	/	/
c) dei fabbricati (rendita catastale aggiornata o reddito effettivo)	£	/	/
d) di impresa	£	/	/
e) di lavoro autonomo	£	/	/
f) di capitale (dividendi, interessi compresi gli assegni familiari ed altre rendite)	£	/	/
g) di lavoro dipendente ed assimilati compresi gli assegni familiari	£ <u>1.580,00</u>	/	/
h) di partecipazione in società di persone o similari	£	/	/
i) diversi	£	/	/
Ammontare complessivo	£ <u>1.580,00</u>	/	/
che al netto degli oneri deducibili di	£ <u>180,00</u>	/	/
Si riduce a	£ <u>1.400,00</u>	/	/



MUNICIPIO DI BRINDISI

UFFICIO D'IGIENE

Da sopralluogo sanitario eseguito è stato accertato che il Sig. DE VITA Cosimo

abitante in Via Largo Macchiavelli 20

unitamente alla sua famiglia composta di n. sei persone, occupa n. due vani

utili e servizi improvvisati che presenta(ano) le seguenti deficienze igieniche:

1) Determinazione di superaffollamento e convivenza in promiscuità determinati dal fatto che in due vani vivono 7 persone;

2) Cucina improvvisata ed insufficiente;

3) Gabinetto improvvisato ed insufficiente.

4) =====

5) =====

Il predetto vive in coabitazione con la famiglia del Sig. =====

che si compone di n. == persone.

Ai fini igienico-sanitari, detta abitazione è da considerarsi antigienica.

Brindisi, li 29/11/76

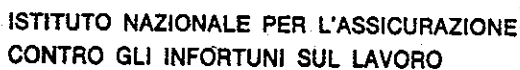
~~XXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
IL VIGILE SANITARIO
(Madagliele Vincenzo)



L'UFFICIALE SANITARIO

(dr. Domenico VELLA)

[Handwritten signature]



BRINDISI

DE VITA COSIMO = BRINDISI

~~PATRONATO INCA = BRINDISI~~

GESTIONE MAL. PROFESS.

XXV 142
1947 M.P. n.

Rendita D. n.

5858

(da richiamare nella corrispondenza)

DATA ART. 83 = 21/10/70

OGGETTO: Costituzione di rendita per inabilità permanente. Inf./M.P. del 9/5/70

A seguito dell'evento in oggetto Le è stata accertata una inabilità permanente pari al 40 % per i seguenti postumi:

Eczema da contatto mano dx ed avambracci.

Pertanto a norma del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 è stata costituita una rendita con effetto dal giorno 4/8/71 calcolata sulla retribuzione annua di L. 1.273.248.

calcolata sulla retribuzione annua di L. 1.273.248

effective, determined by several

La rendita è aumentata dell'importo corrispondente a n. 3 quote integrative per i familiari, in conformità di quanto previsto dagli artt. 77 e 85 del Testo Unico.

~~RENDITA DEFINITA IN GIUDIZIO IL 12/12/74~~

~~Si avverte che un'eventuale opposizione al provvedimento dovrà pervenire a questo Istituto entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della presente comunicazione (art. 104 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124).~~

Nel frattempo la rendita verrà messa in pagamento secondo gli elementi sopra riportati.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE

VEDI AVVERTENZE A TERGO

AVVERTENZE

— Ai sensi degli artt. 74 e 215 del Testo Unico emanato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, la rendita per inabilità permanente è corrisposta con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilità temporanea assoluta.

— Ai sensi dell'art. 116 del citato T.U., per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente, quando non ricorra l'applicazione dell'art. 118, è assunta quale retribuzione annua la retribuzione effettiva che è stata corrisposta all'assicurato sia in danaro, sia in natura, durante i dodici mesi trascorsi prima dell'infortunio o della malattia professionale.

Qualora l'assicurato non abbia prestato la sua opera durante il detto periodo in modo continuativo, oppure non l'abbia prestata presso uno stesso datore di lavoro e non sia possibile determinare il cumulo delle retribuzioni percepite nel periodo medesimo, la retribuzione annua si valuta eguale a trecento volte la retribuzione giornaliera. A questo effetto, si considera retribuzione giornaliera la sesta parte della somma che si ottiene rapportando alla durata oraria normale della settimana di lavoro nell'azienda per la categoria cui appartiene l'assicurato il guadagno medio orario percepito dallo stesso anche presso successivi datori di lavoro fino al giorno dell'infortunio o della malattia professionale nel periodo, non superiore ai dodici mesi, per il quale sia possibile l'accertamento dei guadagni percepiti.

In ogni caso la retribuzione annua è computata da un minimo corrispondente a trecento volte la retribuzione media giornaliera diminuita del trenta per cento ad un massimo corrispondente a trecento volte la retribuzione media giornaliera aumentata del trenta per cento. A questo effetto, la retribuzione media giornaliera è fissata per ogni triennio, a partire dal 1° luglio 1965, non oltre i tre mesi dalla scadenza del triennio stesso, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sulle retribuzioni assunte a base della liquidazione dell'indennità per inabilità temporanea assoluta da infortuni sul lavoro avvenuti e da malattie professionali manifestatesi nell'esercizio precedente e definiti nell'esercizio stesso.

— Ai sensi dell'art. 118 del suddetto T.U., con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, possono essere stabilite tabelle di retribuzioni medie o convenzionali da assumere come base della liquidazione delle indennità, fermi restando i limiti minimo e massimo della retribuzione annua fissati a norma del precedente art. 116.

— Ai sensi dell'art. 119 del citato T.U., se l'assicurato è apprendista o comunque minore degli anni 18, la rendita di inabilità è raggugliata alla retribuzione della qualifica iniziale prevista per le persone assicurate di età superiore agli anni 18 non apprendiste occupate nella medesima lavorazione cui gli apprendisti stessi o i minori sono addetti e comunque a retribuzione non inferiore a quella più bassa stabilita dal contratto collettivo di lavoro per prestatori d'opera di età superiore e 18 anni della stessa categoria e lavorazione.

— Ai sensi dell'art. 215 del citato T.U., per i casi di inabilità permanente derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale in agricoltura, la rendita è corrisposta sulla base della retribuzione annua convenzionale.

— Ai sensi dell'art. 234 del citato T.U., le rendite per inabilità permanente derivate da infortunio sul lavoro o malattia professionale in agricoltura, a partire dal 1° luglio 1965, sono revisionate ogni triennio in base alle variazioni dell'indice salariale relativo ai salari lordi minimi contrattuali dei lavoratori dell'agricoltura, al netto degli assegni familiari, quali risultano accertati nelle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto centrale di statistica.

A tale effetto, entro i tre mesi successivi alla scadenza di ogni triennio, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, quando accerti che è intervenuta una variazione dell'indice salariale di almeno il dieci per cento nel corso del triennio, determina con proprio decreto, di concerto con il Ministro per il tesoro, il nuovo salario convenzionale sulla cui base debbono riliquidarsi le rendite in atto.

— Ai sensi del combinato disposto degli articoli 77, 85 e 106 del citato T.U., se l'assicurato ha moglie e figli, legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili o adottivi, solo moglie o solo figli, la rendita è aumentata di un ventesimo per la moglie e per ciascun figlio, indipendentemente dalla data di matrimonio e di nascita.

Tali quote integrative della rendita sono corrisposte anche nel caso in cui la malattia professionale o l'infortunio sia occorso ad una donna; a tale effetto, per quanto riguarda il coniuge, la quota è corrisposta solo nel caso in cui la sua attitudine al lavoro sia permanentemente ridotta a meno di un terzo, ovvero abbia raggiunto 65 anni di età al momento dell'infortunio o della malattia professionale della moglie.

Nessun diritto spetta al coniuge se sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato e pronunciata per colpa di lui o di entrambi i coniugi.

Le quote integrative della rendita seguono le variazioni della rendita e cessano in ogni caso con questa, qualora non siano cessate prima per il decesso della persona per la quale furono costituite o per il raggiungimento del diciottesimo anno per i figli. Per i figli viventi a carico del lavoratore dette quote sono corrisposte fino al raggiungimento del ventesimo anno di età, se studenti di scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il ventesimo anno di età, se studenti universitari. Per i figli inabili al lavoro le quote integrative della rendita sono corrisposte finché dura l'inabilità.

— Ai sensi dell'art. 104 del suddetto T.U., l'assicurato, il quale non accetti la liquidazione della rendita fatta dall'Istituto assicuratore, comunica all'Istituto stesso con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con lettera della quale abbia ritirato ricevuta, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione fattagli, i motivi per i quali non ritiene giustificabile il provvedimento dell'Istituto, precisando, nel caso in cui si tratti di inabilità permanente, la misura di indennità che ritiene essergli dovuta, e allegando alla domanda un certificato medico dal quale emergano gli elementi giustificativi della domanda stessa.

— Ogni cambiamento di indirizzo ed ogni eventuale variazione del numero dei componenti il nucleo familiare a carico dovranno essere subito comunicati alla Sede dell'Istituto cui a suo tempo è stato denunciato l'infortunio o la malattia professionale, ad evitare disagi o ritardi nei pagamenti o nelle comunicazioni.

— Se il reddituario ha moglie e figli per i quali sono corrisposte quote integrative della rendita, entro il mese di di ogni anno, egli dovrà far pervenire i certificati di esistenza in vita di tali congiunti o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968 n. 15.

Inoltre, per ogni figlio studente di età superiore agli anni 18, il reddituario dovrà presentare, entro il mese di novembre di ciascun anno:

- 1) certificato di frequenza dell'Istituto di Istruzione ovvero del corso universitario;
- 2) attestato dell'INPS o del datore di lavoro, comprovante la corrispondenza degli assegni familiari o delle quote aggiuntive di famiglia ovvero atto notorio o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, da cui risulti che il figlio è a carico del genitore e non svolge lavoro retribuito.

In mancanza dei suindicati documenti sarà sospeso il pagamento della rispettiva quota della rendita.

— Ai sensi degli articoli 83, 137 e 146 del Testo Unico emanato con D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, la misura della rendita di inabilità può essere riveduta, su domanda del titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazioni delle condizioni fisiche del titolare della rendita, purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dall'infortunio o dalla malattia professionale che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dell'attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile.

La domanda di revisione deve essere presentata all'Istituto assicuratore e deve essere corredata da un certificato medico dal quale risulti che si è verificato un aggravamento nelle conseguenze dell'infortunio o della malattia professionale e risulti anche la nuova misura di riduzione dell'attitudine al lavoro.

L'Istituto assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione della domanda, deve pronunciarsi in ordine alla domanda medesima.

Il titolare della rendita non può rifiutarsi di sottostare alle visite di controllo che siano disposte, ai fini dei citati articoli, dall'Istituto assicuratore. In caso di rifiuto l'Istituto assicuratore può disporre la sospensione del pagamento di tutta la rendita o di parte di essa.

Nel primi quattro anni dalla data di costituzione della rendita di inabilità per infortunio, la prima revisione può essere richiesta o disposta solo dopo trascorso un anno dalla data dell'infortunio e almeno sei mesi da quella della costituzione della rendita; ciascuna delle successive revisioni non può essere richiesta o disposta solo due volte, la prima alla fine di un triennio e la seconda alla fine del successivo triennio.

In caso di revisione la misura della rendita di inabilità viene stabilita in base alle tabelle in vigore al momento della revisione stessa.

La prima revisione della misura della rendita di inabilità da malattia professionale può essere richiesta o disposta dopo che siano trascorsi sei mesi dalla data di cessazione del periodo di inabilità temporanea, ovvero, qualora non sussista tale inabilità, dopo che sia trascorso un anno dalla data di manifestazione della malattia professionale. Ciascuna delle successive revisioni non può essere richiesta o disposta a distanza inferiore ad un anno dalla precedente, mentre l'ultima può aversi soltanto per modificazioni avvenute entro il termine di quindici anni dalla costituzione della rendita.

La relativa domanda deve essere proposta, a pena di decadenza, non oltre un anno dalla scadenza del termine di quindici anni dalla costituzione della rendita, di cui alla comma precedente.

Per le rendite di inabilità da silicosi o da asbestosi le revisioni possono essere richieste o disposte anche oltre il termine di quindici anni previsto per le altre malattie professionali.

— Nelle controversie in sede amministrativa per il conseguimento delle prestazioni, l'assicurato potrà farsi rappresentare da uno degli Istituti di patronato e di assistenza sociale disciplinati dal D.L. 29 luglio 1947 n. 804.



MUNICIPIO DI BRINDISI

UFFICIO TECNICO

IL SINDACO

VISTA l'istanza del Sig. DE VITA Cosimo in data

13.11.1976;

A seguito di sopralluogo effettuato dal personale di questo Ufficio;

ATTESTA

che l'abitazione a piano terreno in Brindisi al Largo Machiavelli n.20 è un baraccone in cui con alcune tramezzature in tufo si sono ricavati un cucinino, un w.c. ed una zona letto.

Che sulle pareti e sui soffitti dell'abitazione si sono notate macchie di umidità dovute a capillarità, condensa igroscopicità ed infiltrazioni di acqua piovana ineliminabile con normali mezzi manutentivi.

Si rilascia in carta semplice a richiesta dello interessato per assegnazione alloggio.

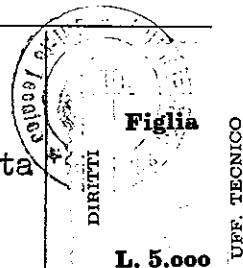
BRINDISI, li 2 Dic.1976.

p.IL SINDACO

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA

-Dr. Luigi CAPONE-

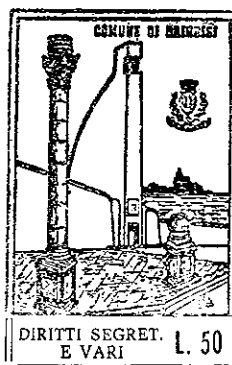
CF/ar





COMUNE DI BRINDISI

UFFICIO ANAGRAFE
SERVIZIO CERTIFICAZIONI



Cf. Capo famiglia
Mg. Moglie
Ma. Merito
Fg. Figlio o figlia
Pa. Padre
Ma. Madre
Fr. Fratello
Sr. Sorella
G. Genero
Nu. Nuora
Np. Nipote
Su. Suocero o suocera
Co. Cognato o cognata
Zi. Zio o zia
Cu. Cugino o Cugina
No. Nonno o nonna
Afd. Affidato
Afl. Affiliato
Adt. Adottato
Cv. Convivente
Ag. Aggregato

IL SINDACO

UFFICIALE D'ANAGRAFE

CERTIFICA

che in questa Anagrafe risulta iscritta la seguente famiglia:

Cf. LE VITA Cosimo

1944

Fg. DE VITA Marco

19

n.a Brindisi 3/5/1944 (n.503 P.I S.A)
Cgt. Damasco Giuseppa a Brindisi
il 15/10/1966 (n.408 P.II S.A)
residente dalla nascita
3 Largo Macchiavelli 20

SF. 20935

n.a Brindisi 24/11/1976 (n.29 P.I.S.A/6)
celibe

Mg. DAMASCO Giuseppa

1945

n.a Brindisi 19-12-1945 (n.1476 P.I S.A)
Cgt. De Vita Cosimo a Brindisi

Fg. DE VITA Anna

1970

n.a Brindisi 6-3-1970 (n.28 P.I S.A/1)
nubile

Fg. DE VITA Francesca

1971

n.a Brindisi 1-3-1971 (n.340 P.I S.A/1)
nubile

Fg. DE VITA Giuseppe

1973

n. a Brindisi 14/11/1973 (n.54 P.I S.A/3)
celibe

Fg. DE VITA Luca

1975

n.a Brindisi 15/1/1975 (n.93 P.I.S.A/5)
celibe

La qualifica di Capo famiglia è attribuita ai soli fini anagrafici (D. P. R. 21 - 1 - 1958 n. 136).
Rilascia in carta libera, da valere per tutti gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo

Brindisi, li

1976

50

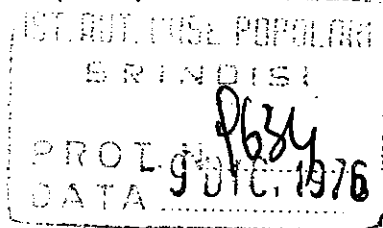
p. IL SINDACO
L'UFFICIALE DI ANAGRAFE DELEGATO

Di Bello Piero

BANDO DI CONCORSO del 2-11-76
DOMANDA N. 484 del 9-12-76

Adittato il
21-11-76

formale
il 2-12-76



All'Istituto Autonomo
per le Case Popolari
Via Casimiro, 27

BRINDISI

RACCOMANDATA

OGGETTO: Istanza per assegnazione alloggio

Il sottoscritto De Vita Cosimo
nato a Brindisi il 3.5.944 residente in Brindisi
alla via Largo Macchiavelli N. 20, in un alloggio composto da n. vani utili.

RIVOLGE ISTANZA

per ottenere l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, possibilmente di n.
vani oltre gli accessori, essendo la sua famiglia composta di n. 6 persone.

Il sottoscritto dichiara di svolgere la seguente attività lavorativa muratore
presso tre C.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 30-12-1972, n. 1035, il sottoscritto fa presente:

PORRE UNA CROCE NEI QUADRATINI CORRISPONDENTI

DOCUMENTI
DA PRESENTARE

(il n. di riferimento corrisponde a
quello riportato nella pagina n. 3)

☒ 1 - di abitare con il proprio nucleo familiare DA ALMENO DUE
ANNI dalla data di pubblicazione del bando di concorso:

☐ a) in baracca, stalla, grotta, caverna, sotterraneo, centro di raccolta,
dormitorio pubblico o comunque in ogni altro locale procurato
a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o
in altri locali impropriamente adibiti ad abitazione e privi di
servizi igienici regolamentari quali soffitte, bassi, sottoscala e
simili

1 e 2

☐ b) in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari ciascuno
composto da almeno 2 unità:

— legati da vincoli di parentela o da affinità entro il 4° grado

3 e 4

— non legati da vincoli di parentela o di affinità

3 e 4

PORRE UNA CROCE NEI QUADRATINI CORRISPONDENTI	DOCUMENTI DA PRESENTARE
	(il n. di riferimento corrisponde a quello riportato nella pagina n. 3)
☐ 2 - che abita in un alloggio che per pubblica calamità o per altre cause deve essere abbandonato a seguito di ordinanza di sgombero emessa dall'Autorità competente non oltre tre anni prima dalla data del bando	5
☐ 3 - che abita in un alloggio che deve essere abbandonato per motivi di pubblica utilità risultanti da provvedimenti emessi dall'Autorità competente o per esigenze di risanamento edilizio accertate dalla autorità comunale non oltre tre anni prima dalla data del bando	6
☐ 4 - di abitare ALLA DATA DEL BANDO col proprio nucleo familiare:	
☒ a) in un alloggio superaffollato: n. persone <u>7</u> n. vani utili <u>9</u>	7
☒ b) in alloggio ant igienico (dichiarato tale dall'autorità competente)	7
☐ c) di essere costretto a vivere separato dal proprio nucleo familiare, in quanto nel Comune sede di lavoro, distante oltre 8 ore con gli ordinari mezzi di trasporto dal Comune di residenza della famiglia, non dispone di alloggio idoneo . . .	8
☐ 5 - che il proprio nucleo familiare è composto di n. persone (incluso il richiedente)	
☐ 6 - che il reddito familiare complessivo MENSILE, al netto degli oneri fiscali e contributivi, ammonta a L. <u>220.000.000</u> . . .	
☐ 7 - che abita in un alloggio il cui canone mensile locativo è di L.	9
☐ 8 - di essere Grande Invalido (civile o militare) o profugo della Libia e di non svolgere alcuna attività di lavoro	10
☐ 9 - di essere lavoratore dipendente emigrato all'Estero	11
☐ 10 - che abita in un alloggio che deve essere abbandonato a seguito di ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto (che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale o per immoralità) . . .	12

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA OBBLIGATORIAMENTE DA PARTE DEI CONCORRENTI

- A - Certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal Comune in data non anteriore a tre mesi;
- B - Certificato di residenza rilasciato dal Comune in data non anteriore a tre mesi;
- C - Certificato di stato di famiglia rilasciato dal Comune in data non anteriore a tre mesi, completato da una dichiarazione del competente Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette atta a stabilire se il richiedente ed i componenti il suo nucleo familiare siano iscritti — e per quali somme tassabili — nei ruoli delle imposte fabbricati, terreni e complementari;
- D - Certificato del datore di lavoro o dell'Ente pensionistico, per il richiedente e per ciascuno dei componenti il nucleo familiare, con la indicazione dell'ammontare della retribuzione mensile percepita al netto degli oneri fiscali e contributivi. — Nel caso di lavoratore autonomo dichiarazione rilasciata dall'ufficio Distrettuale dell'imposte Dirette attestante l'importo di ricchezza mobile definito nell'ultimo anno di effettiva tassazione; in assenza di iscrizione nei ruoli, altra dichiarazione idonea attestante la qualifica di lavoratore autonomo ed il reddito. — In caso di disoccupazione, inabilità, o invalidità di lavoro, documentazione atta a comprovare la relativa situazione;
- E - Versamento di L. 1.000 a fondo perduto per tassa concorso, fornitura di moduli e stampati, da effettuare unicamente sul C/C postale n. 26/7410 intestato a «I.A.C.P. — Servizio di Tesoreria — Brindisi».

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA NEI CASI PARTICOLARI

(porre una croce nel quadratino corrispondente ai documenti presentati)

- ☐ 1 - attestato dell'Ufficio d'Igiene del Comune, indicante la classificazione e le condizioni dell'immobile in atto occupato dal richiedente nonché attestato rilasciato dall'Ente preposto alla pubblica assistenza (per gli ospiti di centri di raccolta, dormitori pubblici ecc.);
- ☐ 2 - attestato dell'ufficio anagrafico comunale indicante le variazioni domiciliari del richiedente (certificato storico - anagrafico);
- ☐ 3 - certificato di stato di famiglia rilasciato dal Comune in data non anteriore a tre mesi di ciascuno dei nuclei familiari coabitanti con il richiedente integrato da una dichiarazione dello stesso in ordine al grado di parentela da redigersi dinanzi all'autorità comunale;
- ☐ 4 - attestato dell'ufficio anagrafico comunale indicante le variazioni domiciliari del richiedente e di ciascuno dei nuclei familiari coabitanti con il richiedente (certificato storico - anagrafico);
- ☐ 5 - copia dell'ordinanza di sgombero, ovvero certificato dell'Autorità che ha emesso tale ordinanza, con precisa indicazione della motivazione;
- ☐ 6 - attestato rilasciato dall'Autorità competente — statale, regionale o comunale. — di data non superiore a tre anni rispetto a quella di pubblicazione del presente bando per il caso che il richiedente debba abbandonare l'alloggio per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio;
- ☒ 7 - certificato dell'Ufficio Comunale d'Igiene e Sanità, se le cause dell'antigienicità dell'alloggio siano dovute a mancanza di servizi igienici, nonché la esatta indicazione del numero dei vani utili di cui si compone l'alloggio;
- ☒ - certificato dell'Ufficio Tecnico Comunale, se le cause dell'antigienicità dell'alloggio siano imputabili ad umidità permanente dovuta a capillarità, condensa, idroscopicità, ineliminabile con normali interventi manutentivi, nonché la esatta indicazione del numero dei vani utili di cui si compone l'alloggio;
- ☐ 8 - attestato rilasciato dall'amministrazione comunale del luogo ove dimora attualmente il nucleo familiare del richiedente;
- ☐ 9 - copia registrata del contratto di locazione;
- ☒ 10 - certificato attestante l'appartenenza ad una di tali categorie, rilasciato da un'Autorità competente riconosciuta;
- ☐ 11 - attestato dell'Autorità consolare esistente nel luogo di lavoro;
- ☐ 12 - copia dell'ordinanza o della sentenza esecutiva di sfratto, con precisa indicazione dei motivi dell'intimazione dello sfratto stesso.

Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa e contenente dati non rispondenti a verità, dichiara che egli stesso ed i componenti il suo nucleo familiare:

- 1 - non sono titolari del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione — nello stesso comune e, per gli alloggi compresi in un programma comprensoriale, in uno dei comuni del comprensorio — su di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, ovvero — in qualsiasi località — di uno o più alloggi che, dedotte le spese nella misura del 25% consentono un reddito annuo superiore a L. 400.000;
- 2 - non hanno ottenuto l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso e il contributo o con il finanziamento agevolato — in qualsiasi forma concessi — dallo Stato o da altro Ente pubblico;
- 3 - non fruiscono di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare superiore a L. 6.000.000.

Con osservanza

IL RICHIEDENTE

De Vito Cosimo
(firma)

AVVERTENZA: La commissione di assegnazione — in sede di attribuzione del punteggio — terrà in considerazione le particolari situazioni dichiarate dal richiedente solo se le stesse siano comprovate da idonei documenti rilasciati dalle autorità competenti.

ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO

(parte riservata all'Ufficio ed alla Commissione)

Art. 7 DPR 30-12-72, n. 1035	Punteggio Provvisorio dell'Ufficio	Punteggio Definitivo della Commissione	Note
1 - a punti 4	4	4	
b » 1 o 2			
2 - » 2			
3 - » 3			
4 - a » da 2 a 4	3	3	
b » 2			
c » 3			
5 - » da 1 a 6	5	5	
6 - » da 3 a 5	2		
7 - 2			
8 - 2			
9 - 3			
10 - 3			
TOTALE	12	12	

IL SEGRETARIO
della Commissione Provinciale

IL PRESIDENTE
della Commissione Provinciale